

ASSEMBLEA DEI SOCI 13 MAGGIO 2015

INFORMAZIONI IN MERITO
ALLA PROCEDURA DI NOMINA
DEGLI AMMINISTRATORI
DI UNICREDIT S.P.A.

UniCredit Società per azioni - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano; Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo UniCredit , iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

INDICE

1.	INFORMAZIONI GENERALI	p.	4
2.	PRESENTAZIONE DELLE LISTE	p.	5
3.	DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE CON LE LISTE	p.	6
4.	LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE	p.	6
5.	COMPOSIZIONE DI GENERE	p.	7
6.	PROCEDURA DI NOMINA	p.	8

AVVERTENZA

Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli azionisti di UniCredit a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie che disciplinano le procedure di nomina degli Amministratori, alle quali i Soci sono pregati di fare riferimento.

1. INFORMAZIONI GENERALI

NUMERO DI CONSIGLIERI E DURATA DEL MANDATO

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 a 24 membri (art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit). Prima dell'elezione, l'Assemblea deve determinare il numero degli Amministratori.

La durata del mandato del Consiglio di Ammnistrazione è di 3 esercizi, salvo più breve termine stabilito all'atto della nomina, e la scadenza coincide con la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit).

MODALITÀ DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati. Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

CHI PUÒ DEPOSITARE LE LISTE

I titolari di almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea. La quota di azioni che legittima al deposito delle liste può essere detenuta da uno o più titolari di azioni.

TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE LISTE

Entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea (**18 aprile 2015**). Le liste di candidati devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società o anche tramite posta elettronica all'indirizzo *corporate.law@pec.unicredit.eu*

TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

Almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (**22 aprile 2015**). Le liste di candidati devono essere messe a disposizione del pubblico da parte della Società presso la Sede Sociale e la Direzione Generale di UniCredit, sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (*www.borsaitaliana.it*), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" gestito da BIt Market Services S.p.A. (*www.emarketstorage.com*), nonché sul sito internet della Società.

2. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ogni soggetto legittimato può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista (anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie). I Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni di UniCredit, non possono presentare più di una lista (anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie).

I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

L'attestazione della titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste - inviata, su richiesta dell'avente diritto, dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili - può pervenire alla Società anche successivamente al deposito ma tassativamente entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società stessa (cioè almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea).

Nel presentare le liste, gli azionisti sono richiesti di tenere conto della "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni attribuite agli organi di supervisione e gestione, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Tale documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2015, è pubblicato sul sito internet di UniCredit (www.unicreditgroup.eu).

Resta ferma la facoltà per gli azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi da quest'ultimo svolta.

L'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2014, in sessione straordinaria, sarà chiamata anche a deliberare in merito all'introduzione nello Statuto Sociale di un'unica definizione di consigliere indipendente in conformità alle nuove disposizioni della Circolare n. 285 della Banca d'Italia in materia di governo societario. Ai fini dell'individuazione dei candidati gli azionisti sono invitati a tenere in considerazione i requisiti di indipendenza previsti dalla predetta nuova clausola statutaria, descritti nella relativa Relazione degli Amministratori messa a disposizione dei soci secondo le modalità e tempistiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE CON LE LISTE

Unitamente a ciascuna lista, entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea devono essere depositati anche i seguenti documenti:

- le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (*curriculum vitae* ed elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società);
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle vigenti disposizioni, anche regolamentari;
- la dichiarazione di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti di indipendenza prescritti dallo Statuto Sociale.

Le liste per le quali non siano state osservate le previsioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

Al fine di consentire agli azionisti una più agevole lettura delle competenze in capo a ciascun candidato, il Consiglio di Amministrazione richiede che ciascun candidato presenti una dichiarazione sottoscritta dal medesimo riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.".

4. LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE

Ai sensi della normativa vigente, almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Lo Statuto di UniCredit prevede che gli Amministratori eletti dalle minoranze siano 1, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore o pari a 20, o 2 qualora il numero di membri sia superiore a 20.

Al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, CONSOB ha formulato dettagliate raccomandazioni agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina degli Amministratori¹. In particolare, CONSOB richiede che i soggetti legittimati che presentano "liste di minoranza" depositino - unitamente a ciascuna lista - una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con coloro che detengono da soli o congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, specificando:

- l'assenza di relazioni significative con questi ultimi ovvero
- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento.

La Società mette a disposizione del pubblico tale dichiarazione unitamente alla lista.

CONSOB, inoltre, ha precisato che la nozione di collegamento è "atecnica" e "non può essere limitata alle fattispecie normativamente individuate del controllo e del collegamento" e che alla stessa "considerata la finalità antielusiva, deve essere attribuito un ampio significato".

5. COMPOSIZIONE DI GENERE

La Legge n. 120/11 sull'"equilibrio tra i generi" negli organi sociali, analogamente ad altri paesi europei, ha introdotto in Italia le quote di genere per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, prevedendo che al genere meno rappresentato sia riservata una quota di almeno un terzo dei componenti a regime. E' stata, infatti, prevista una gradualità nell'applicazione della norma con la previsione che, al primo rinnovo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a un quinto dei componenti.

Sebbene non sia obbligatorio l'innalzamento dell'attuale quota del quinto per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di UniCredit sottoposto all'Assemblea dei Soci del 13 maggio 2015, il Consiglio ritiene opportuno raccomandare ai soci - come indicato nel già citato documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." - di adeguarsi spontaneamente a quanto richiede la disposizione a

7

¹ Cfr Comunicazione CONSOB n. 9017893 del 26 febbraio 2009

regime, definendo a tal fine liste di candidati che assicurino la presenza di una quota di almeno un terzo di componenti del genere meno rappresentato.

6. PROCEDURA DI NOMINA

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi e dalla prima lista di minoranza vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - gli Amministratori eletti in base ai seguenti criteri:

	Lista di maggioranza	Lista di minoranza (unica o più votata)
Numero dei Consiglieri da eleggere inferiore o pari a 20	Tanti Amministratori pari al numero di quelli da eleggere diminuito di 1	1 Amministratore
Numero dei consiglieri da eleggere superiore a 20	Tanti Amministratori pari al numero di quelli da eleggere diminuito di 2	2 Amministratori

Milano, 2 aprile 2015